

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

Fascicolo n. 1/2020

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA EUROPEA: CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI UMANI

di Marco Balboni, Carmelo Danisi

MARCO BALBONI, CARMELO DANISI

Rassegna di giurisprudenza europea

Corte europea dei diritti umani¹

Art. 3: Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti

Nel periodo in esame, la Corte Edu si è pronunciata su due diversi profili riguardanti l'art. 3 Cedu, relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, talora anche congiuntamente all'art. 2 Cedu, relativo al diritto alla vita:

a) *Non-refoulement*

In *Ilias e Ahmed c. Ungheria* (Corte Edu, Grande Camera, sentenza del 21 novembre 2019), la Grande Camera della Corte Edu ha riesaminato il ricorso di due cittadini del Bangladesh che, dopo essere giunti in Ungheria attraverso la Serbia, venivano trattenuti al confine e, infine, allontanati in Serbia quale paese terzo sicuro in seguito al rigetto della loro domanda di protezione internazionale. In merito alla violazione dell'art. 3 Cedu lamentata dai ricorrenti per essere stati esposti con l'allontanamento a trattamenti inumani e degradanti, la Grande Camera ha innanzitutto chiarito come il suo esame dovesse unicamente verificare se le autorità ungheresi avessero o meno allontanato i ricorrenti in Serbia alla luce di sufficienti garanzie che quel Paese valutasse effettivamente il merito della loro domanda di protezione internazionale, così da evitare qualsiasi rischio di *refoulement* indiretto. A tal fine, la Grande Camera ha osservato in primo luogo come, nel giro di poco tempo, l'Ungheria avesse qualificato la Serbia come paese terzo sicuro senza un esame complessivo delle informazioni disponibili sulla reale capacità di quello Stato di assicurare alle persone bisognose di protezione internazionale l'accesso a un sistema di asilo efficace. In secondo luogo, rispetto al caso specifico dei sigg. Ilias e Ahmed, è stato notato come nel decidere in merito al loro allontanamento le autorità ungheresi non avessero tenuto conto delle numerose fonti internazionali, tra cui i rapporti specifici dell'UNHCR, che documentavano in quel periodo vari rinvii diretti e sommari dei richiedenti asilo verso la Macedonia del Nord e la Grecia. In terzo luogo, non vi era prova che le autorità ungheresi avessero pianificato l'allontanamento dei ricorrenti con le controparti serbe, in modo da ottenere sufficienti garanzie sul loro accesso a un'adeguata procedura di asilo. Pertanto, in ragione di tali lacune procedurali, per la Grande Camera vi è stata una violazione dell'art. 3 Cedu. Invece, in merito alle condizioni di vita riservate ai ricorrenti nella zona di confine, la Grande Camera ha ritenuto che, dati la disponibilità di beni e cure essenziali, l'accesso a spazi aperti, la relativa breve durata di soggiorno e l'assenza di particolari vulnerabilità, il trattamento riservato ai sigg. Ilias e Ahmed non ha raggiunto un livello di severità tale da essere ritenuto inumano. Sotto il profilo delle condizioni materiali, non vi è

stata quindi una violazione dell'art. 3 Cedu. Infine, diversamente dalla decisione raggiunta dalla Camera nello stesso caso (Corte Edu, 14.03.2017, in questa *Rivista*, XIX, n. 2, 2017), la Grande Camera ha ritenuto che il soggiorno dei ricorrenti al confine non possa essere qualificato come una forma di trattenimento ai sensi dell'art. 5 Cedu. Infatti, se è vero che la permanenza alla frontiera non sia prevista dalla legge ungherese come forma di detenzione, essa non costituisce nemmeno un trattenimento *de facto*. A tal fine, la Grande Camera ha precisato che i ricorrenti erano entrati volontariamente in Ungheria e, seppur tenuti a lasciare il suo territorio, erano rimasti nella zona di confine poichè essi stessi avevano presentato ricorso contro l'ordine di allontanamento. Inoltre, se l'Ungheria ha il diritto di effettuare le dovute verifiche prima di ammettere persone straniere nel suo territorio, la sua legislazione interna fissa un periodo massimo di permanenza al confine durante il quale tali formalità vengono espletate. Nel caso dei sigg. Ilias e Ahmed, tale periodo era andato poco oltre le tre settimane, ritenuto non eccessivo per la Grande Camera alla luce del numero elevato di migranti presenti al tempo nello Stato convenuto e delle condizioni di vita non contrarie all'art. 3 Cedu. Infine, per quanto la libertà delle persone presenti fosse sensibilmente limitata, diversamente da quanto avviene nelle zone di transito degli aeroporti (cfr. Corte Edu, Grande Camera, 21.11.2019, *Z.A. e altri c. Russia*, v. oltre) i ricorrenti erano liberi di lasciare l'area e di rientrare in qualunque momento in Serbia, a prescindere dal fatto che tale allontanamento potesse comportare l'archiviazione della loro domanda di protezione internazionale o dell'effettiva possibilità di accesso in Serbia in mancanza di un titolo di ingresso valido. A tal proposito, per la Grande Camera è risultato rilevante sia il fatto che la Serbia abbia ratificato la Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati, sia che i ricorrenti non corressero rischi diretti per la loro vita in quel Paese. Pertanto, poichè i ricorrenti non avevano subito alcun trattenimento, l'art. 5 Cedu non trova applicazione nei loro confronti. Su tale base, la Grande Camera ha ritenuto le relative violazioni lamentate dai ricorrenti incompatibili *ratione materiae*, rigettando questa parte del ricorso come inammissibile.

Il caso *A.A. c. Svizzera* (Corte Edu, sentenza del 5 novembre 2019) riguarda un cittadino afghano di etnia hazara che, in caso di allontanamento nel suo Paese di origine, temeva di subire trattamenti vietati dall'art. 3 Cedu in ragione della sua conversione al cristianesimo. Il ricorrente era fuggito dall'Afghanistan dopo che la polizia locale lo aveva identificato come il responsabile della distribuzione di copie della Bibbia nel suo villaggio e, proprio per il timore di persecuzioni per motivi religiosi, aveva chiesto asilo appena giunto in Svizzera. Alle autorità svizzere il resoconto del sig. A.A. appariva superficiale, mentre la sua conoscenza del cristianesimo veniva ritenuta poco approfondita e, probabilmente, acquisita in Svizzera al solo fine di ottenere lo *status* di rifugiato. Nonostante le prove prodotte in appello, che includevano attestazioni circa la sua partecipazione alle attività di una comunità religiosa cattolica locale e l'ottenimento di alcuni sacramenti, le Corti interne confermavano il rigetto della richiesta di asilo. Tuttavia, il Tribunale amministrativo federale non metteva più in dubbio la conversione

del ricorrente e notava come la libertà di culto, per quanto protetta dalla Costituzione afghana, fosse in realtà illusoria esistendo un concreto rischio di pena di morte per coloro che abbandonano l'Islam. Ciononostante, per lo stesso Tribunale, il ricorrente si era convertito al cristianesimo in Svizzera e solo poche persone in Afghanistan ne erano a conoscenza. Pertanto, tenendo anche conto della condizione personale del sig. A.A., ritenuto giovane, di buona salute e con esperienze lavorative, ne ammetteva la ricollocazione interna in Afghanistan. Richiamando la sua giurisprudenza relativa a casi di conversione religiosa *sur place* (Corte Edu, Grande Camera, *F.G. c. Svezia*, 23.03.2016, in questa *Rivista*, XIX, n. 1, 2017), la Corte Edu ha ricordato come le autorità interne debbano verificare in queste circostanze sia la genuinità della conversione sia il modo in cui la persona interessata manifesta la sua nuova religione e se, una volta allontanato, intenda continuare o meno a professarla. Per la Corte Edu, il Tribunale amministrativo federale non si era, invece, soffermato su tale aspetto assumendo, in via generale, che il ricorrente non rischiasse alcun trattamento vietato dall'art. 3 Cedu poichè, in Afghanistan, avrebbe modificato "il suo comportamento sociale relegando la sua nuova fede in ambito strettamente privato" (para. 55). Invece, considerate le informazioni relative al trattamento riservato a coloro che abbandonano l'Islam (specie, UNHCR, *Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan*, 30 agosto 2018), per la Corte Edu il ricorrente non potrebbe mai manifestare pubblicamente la sua nuova religione salvo essere esposto a trattamenti inumani o degradanti e, nei casi più gravi, condannato alla pena di morte. Pertanto, alla luce dell'esame poco approfondito delle conseguenze della conversione del ricorrente a livello interno e tenuto conto anche della sua appartenenza alla minoranza etnica hazara tuttora discriminata in Afghanistan, la Corte ha concluso che l'eventuale allontanamento del sig. A.A. darebbe luogo a una violazione dell'art. 3 Cedu.

In *O.D. c. Bulgaria* (Corte Edu, sentenza del 10 ottobre 2019) un cittadino siriano, dopo aver disertato l'esercito, presentava domanda di protezione internazionale in Bulgaria. Poco dopo, per ragioni di sicurezza nazionale, ne veniva ordinato l'allontanamento, con contestuale divieto di re-ingresso per cinque anni, nonchè il trattenimento in un centro per stranieri. Nel quadro dei vari procedimenti avviati dal ricorrente contro tali decisioni, le autorità bulgare ritenevano insussistente il rischio di tortura o altri trattamenti inumani o degradanti in Siria, in particolare data l'assenza di condanne o processi penali a suo carico in quel Paese, e comunque prevalenti le esigenze di sicurezza nazionale. Liberato dopo oltre un anno e privato del passaporto ottenuto nel frattempo dalla rappresentanza diplomatica siriana in Bulgaria, il ricorrente continua a soggiornare nello Stato convenuto in modo irregolare. Dopo aver ricordato il carattere assoluto degli artt. 2 e 3 Cedu anche di fronte a minacce di natura terroristica, la Corte Edu ha concentrato l'attenzione tanto sulla situazione generale della Siria quanto sulla condizione personale del ricorrente per verificare se, come lamentava quest'ultimo, il suo allontanamento lo esporrebbe a trattamenti inumani o degradanti o alla morte. Tenendo conto

della giurisprudenza precedente relativa a ricorrenti siriani (Corte Edu, 14.02.2017, *S.K. c. Russia*, in questa *Rivista*, XIX, n. 2, 2017), la Corte Edu ha notato come la situazione umanitaria in Siria sia significativamente deteriorata a partire dall'arrivo del ricorrente in Bulgaria. A tal proposito, ha richiamato la raccomandazione dell'UNHCR di non allontanare cittadini siriani nel loro Paese alla luce della violenza indiscriminata nei confronti dei civili (UNHCR, 3 novembre 2017, doc. HCR/PC/SYR/17/01), come dimostrano anche gli arresti di massa nella città natale del ricorrente, Homs, documentati nel 2019 (cfr. *Rapporto della Commissione di inchiesta internazionale indipendente sulla Siria*, 31 gennaio 2019, presentata al Consiglio dei diritti umani delle NU a marzo 2019). Inoltre, poiché le autorità interne non hanno mai ritenuto il ricorrente non credibile, per la Corte occorre tenere anche conto delle esecuzioni sommarie e delle detenzioni arbitrarie di cui sono tuttora vittime in Siria coloro che disertano l'esercito. Pertanto, l'eventuale allontanamento del sig. O.D. darebbe luogo non solo a una violazione dell'art. 3 Cedu, ma anche dell'art. 2 Cedu, relativo al diritto alla vita. A ciò si aggiunge una violazione dell'art. 13, letto in combinato agli artt. 2 e 3 Cedu, poiché le autorità interne non hanno condotto un esame approfondito dei rischi cui potrebbe essere esposto il ricorrente in Siria.

In *Savran c. Danimarca* (Corte Edu, sentenza dell'1 ottobre 2019) un cittadino turco, residente in Danimarca dall'età di sei anni, lamentava l'eventuale violazione dell'art. 3 Cedu in caso di allontanamento nel suo Paese di origine. Per le Corti danesi tale allontanamento era necessario in seguito a una condanna per fatti di violenza particolarmente gravi, nonostante la lunga durata del suo soggiorno e i significativi rapporti familiari stabiliti in Danimarca. A causa delle precarie condizioni di salute mentale del ricorrente, non veniva tuttavia data esecuzione al suo allontanamento. A tal proposito, un successivo ricorso con cui il sig. Savran chiedeva la revoca di tale misura per motivi di salute veniva rigettato in base alla disponibilità di cure psichiatriche nella regione in cui il ricorrente sarebbe stato trasferito, essendo queste accessibili indipendentemente dal reddito della persona interessata. Sulla base della giurisprudenza rilevante in materia (cfr. Corte Edu, Grande Camera, 13.12.2016, *Paposhvili c. Belgio*, in questa *Rivista*, XIX, n. 1, 2017), la Corte Edu ha ricordato come il rischio di subire trattamenti inumani o degradanti nel Paese di allontanamento possa derivare eccezionalmente anche da circostanze di natura umanitaria, specie se la privazione delle cure disponibili nel Paese ospitante sia tale da condurre alla morte o da accelerare, in modo irreversibile, il declino dello stato di salute della persona allontanata. In simili circostanze, spetta alle autorità interne condurre un esame approfondito in merito alla disponibilità di cure nel Paese di destinazione che comprenda anche, nel caso persistano dubbi, l'ottenimento di assicurazioni specifiche da parte delle autorità di quello Stato. Nel caso del sig. Savran, se è vero che le Corti interne avevano condotto tale esame in modo approfondito, per la Corte Edu i giudici di appello non avevano prestato particolare importanza alla necessità che il ricorrente, data la sua particolare patologia, debba essere costantemente monitorato da personale esperto.

Nonostante la disponibilità in astratto di cure in Turchia, ciò appare comunque difficile che venga garantito anche alla luce dell'assenza di un qualsiasi network familiare in quel Paese. Tenuto conto che le autorità danesi non hanno ottenuto alcuna assicurazione dalle controparti turche circa l'appropriatezza delle cure disponibili in relazione alla particolare situazione del ricorrente, per la Corte Edu l'allontanamento del sig. Savran darebbe quindi origine a una violazione dell'art. 3 Cedu.

Il caso *N.A. c. Finlandia* (Corte Edu, sentenza del 14 novembre 2019) riguarda una ricorrente di origine irachena che lamentava una violazione degli artt. 2 e 3 Cedu in ragione della morte del padre avvenuta subito dopo il suo allontanamento in Iraq e dell'art. 3 per le sofferenze vissute dalla stessa in seguito a tale avvenimento. Il padre della ricorrente, appartenente alla comunità sunnita in Iraq, era un maggiore dell'esercito durante il regime di Saddam Hussein e, successivamente, veniva impiegato al Ministero dell'Interno. Nel quadro di un'indagine per corruzione, lo stesso veniva minacciato di morte da un collega, appartenente alla comunità sciita, sfuggendo poco dopo a due diversi tentativi di omicidio. La ricorrente, il padre e il fratello decidevano quindi di fuggire in Finlandia, mentre il resto della famiglia si nascondeva in altre parti dell'Iraq. Ritenendo non sussistente il nesso causale tra le minacce subite e i tentati omicidi, la domanda di asilo del padre della ricorrente veniva rigettata e ne veniva ordinato l'allontanamento. A tal fine, quest'ultimo decideva di aderire a un programma di rientro volontario gestito dalla Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM) e sollevava la stessa da ogni responsabilità per gli eventi successivi al rientro in Iraq. Poche settimane dopo il suo arrivo, veniva ucciso da una persona non identificata. La Corte Edu ha innanzitutto rigettato le diverse eccezioni sollevate dallo Stato convenuto, riguardanti essenzialmente il *locus standi* della ricorrente e la compatibilità *ratione loci*. Per la Corte, non solo la ricorrente poteva presentare il ricorso per il legame diretto con la vittima, ma soprattutto il caso rientrava nella giurisdizione della Finlandia nonostante il programma di rientro "volontario" assistito al quale aveva aderito autonomamente suo padre poichè questa scelta va considerata come una conseguenza diretta dell'ordine di allontanamento deciso dalle autorità dello Stato convenuto nei suoi confronti. Inoltre, il fatto che il padre della ricorrente avesse firmato una dichiarazione in cui sollevava la OIM da ogni responsabilità non aveva avuto l'effetto, come sosteneva il Governo finlandese, di rinunciare alla protezione offerta dagli artt. 2 e 3 Cedu. Ritenuto quindi ammissibile il ricorso, la Corte Edu ha concentrato la sua attenzione sull'esame condotto dalle autorità interne circa i rischi sollevati dal padre della ricorrente in merito al suo allontanamento in Iraq. A tal proposito, la Corte ha osservato come quest'ultimo avesse prodotto dinanzi le autorità competenti elementi dettagliati per supportare il suo racconto e le autorità finlandesi lo avessero ritenuto credibile, prendendo in esame anche molte informazioni sulla situazione generale dell'Iraq e sulle difficoltà sperimentate dalla minoranza sunnita nell'ottenere protezione dallo Stato. Tuttavia, se è vero che questi elementi, presi separatamente, non supportavano l'esistenza di un concreto rischio di esporre il padre della ricorrente a una violazione dei diritti protetti dalla Cedu, le autorità interne non avevano

operato una valutazione globale di tutti gli aspetti del caso, compresi i tentati omicidi. Per la Corte Edu, lo Stato convenuto non aveva infatti sufficientemente spiegato poiché aveva ritenuto puramente casuale la connessione tra le minacce subite dalla vittima e i tentati omicidi. Pertanto, considerate queste carenze procedurali, vi è stata violazione degli artt. 2 e 3 Cedu. Invece, tenuto conto dell'età adulta della ricorrente, del breve periodo durante il quale non aveva avuto notizie del padre dopo il suo rientro in Iraq e del fatto che non era stata nemmeno una diretta testimone dell'omicidio, la sofferenza generata nella ricorrente dalla morte del padre non ha assunto un carattere tale da ammontare a una violazione dei diritti protetti dalla Convenzione. Pertanto, sotto questo profilo, non vi è stata violazione dell'art. 3 Cedu.

Con il caso *T.K. e S.R. c. Russia* (Corte Edu, sentenza del 19 novembre 2019), la Corte Edu torna a pronunciarsi in relazione a rinvii di cittadini del Kirghizistan di origine etnica uzbeca nel Paese di origine. I ricorrenti erano stati condannati *in absentia* nel loro Paese e, successivamente, arrestati e detenuti in Russia in attesa di allontanamento. Nei procedimenti interni volti a contestare tale misura, le autorità russe ritenevano che, tenendo conto tanto delle informazioni sulla situazione generale del Paese di destinazione e della loro situazione specifica, non potevano desumersi rischi di violazione della Cedu, nonostante i ricorrenti fossero appartenenti a un gruppo ritenuto vulnerabile in Kirghizistan. Innovando rispetto al suo approccio precedente in materia (ad es. Corte Edu, 22.10.2015, *Turgunov c. Russia*, in questa *Rivista*, XVII, n. 3-4, 2015), la Corte Edu ha concentrato la sua attenzione sulle più recenti informazioni relative alla situazione dei diritti umani in Kirghizistan (ad es., Consiglio dei diritti umani delle NU, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review for Kyrgyzstan*, 9 aprile 2015, doc. A/HRC/29/4; Comitato sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, *Concluding Observations on the Combined Eighth to Tenth Periodic Reports of Kyrgyzstan*, 30 maggio 2018, doc. CERD/C/KGZ/CO/8-10). Da queste fonti emerge come, nonostante alcune preoccupazioni persistano in merito alle torture e ai trattamenti inumani e degradanti perpetrate nei confronti di persone detenute, specie se appartenenti a minoranze, vi sia stato un miglioramento generale grazie all'introduzione di una legislazione volta a garantire alle stesse l'accesso all'assistenza legale e a controlli medici regolari e all'introduzione di un organo indipendente di monitoraggio per la prevenzione di torture e altri maltrattamenti. Inoltre, le stesse fonti non identificano più la minoranza uzbeca come un gruppo vulnerabile particolarmente esposto a maltrattamenti. Pertanto, se è vero che i ricorrenti non sarebbero esposti a un rischio di subire trattamenti vietati dalla Cedu solo in ragione della loro origine etnica, è anche vero che le autorità russe avevano adeguatamente valutato l'esistenza di tale rischio tenendo conto delle loro specifiche circostanze personali. Peraltro, non solo i ricorrenti non sono ricercati per reati non legati a motivi politici o religiosi, ma non hanno comunque prodotto particolari elementi di prova. Pertanto, alla luce dei consolidati meccanismi di monitoraggio tanto da parte delle rappresentanze diplomatiche russe in Kirghizistan quanto da un apposito organo e delle garanzie individuali ottenute da parte

delle autorità kirghise contro i rischi lamentati dai ricorrenti, per la Corte Edu l'allontanamento dei sigg. T.K. e S.R. non darebbe origine a una violazione dell'art. 3 Cedu.

In *R.K c. Russia* (Corte Edu, sentenza dell'8 ottobre 2019), un cittadino della Repubblica democratica del Congo (RDC), che era rimasto in Russia dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno per motivi di studio, lamentava una serie di violazioni della Cedu, ritenute insussistenti dalle Corti interne, nel caso in cui venisse allontanato nel suo Paese. Valutando il caso sotto il profilo dell'art. 3 Cedu, la Corte Edu si è soffermata innanzitutto sulla situazione generale della RDC, dalla quale non emergono particolari livelli di violenza nella regione di provenienza del ricorrente, Kinshasa (cfr. Rapporti del Segretario Generale delle NU sulla situazione nella RDC, 4 gennaio 2019, doc. S/2019/6, e 7 marzo 2019, doc. S/2019/218). Venendo poi alle circostanze del richiedente, la Corte Edu ha ritenuto di non poter mettere in discussione la valutazione operata dalle autorità russe. Non solo il ricorrente non avrebbe potuto lasciare liberamente il proprio Paese se fosse stato, come affermava lo stesso, realmente ricercato dalla polizia locale, ma non esistevano elementi utili da cui si potevano desumere le sue attività di opposizione politica o, comunque, un interesse da parte delle autorità congolese nei suoi confronti. Pertanto, secondo la Corte Edu, l'allontanamento del sig. R.K. non darebbe origine a una violazione dell'art. 3 Cedu. Invece, relativamente alla detenzione subita dallo stesso, tenuto conto delle carenze legislative in materia di trattenimento di persone soggette ad allontanamento e della mancanza di un mezzo di ricorso effettivo attraverso cui lamentare la legittimità di tale detenzione (ad es. Corte Edu, 9.07.2019, *Kislov c. Russia*, in questa *Rivista*, XXI, n. 3, 2019), vi è stata una violazione dell'art. 5 Cedu, para. 1 e 4, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza personale.

b) Condizioni materiali

In *G.B. e altri c. Turchia* (Corte Edu, sentenza del 17 ottobre 2019) una cittadina russa e i suoi tre figli, entrati regolarmente in Turchia, lamentavano varie violazioni della Cedu in seguito al trattenimento subito nei centri per stranieri di Kumkapı e di Gaziantep dopo il tentativo di attraversamento illegale del confine con la Siria. Tutti i ricorsi volti a lamentare, anche dinanzi la Corte costituzionale, la legittimità del trattenimento e le precarie condizioni di vita nel centro di Kumpaki venivano rigettati. Dopo il trasferimento nel centro di Gaziantep, venivano infine rilasciati su ordine del giudice territoriale competente. Per quest'ultimo, le condizioni di vita del centro non risultavano appropriate alla specifica situazione dei ricorrenti, nè esistevano prove sufficienti che la sig.ra G.B. e i suoi figli rappresentassero una minaccia per l'ordine, la sicurezza o la salute pubblici. In merito alla lamentata violazione dell'art. 3 Cedu in ragione delle condizioni di trattenimento, la Corte Edu ha ricordato come avesse già ritenuto la situazione del centro di Kumkapı particolarmente precaria, soprattutto per il sovraffollamento e la mancanza di accesso a uno spazio esterno (ad es., Corte Edu, 6.09.2016, *Alimov c. Turchia*, in questa *Rivista*, XIX, n. 1, 2017). Tali condizioni erano state confermate, proprio rispetto al periodo di trattenimento dei ricorrenti, anche dal Comitato

europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) (cfr. Rapporto sulla visita effettuata in Turchia del 17 novembre 2017) che lamentava, in particolare, da difficoltà delle autorità turche di far fronte ai bisogni specifici dei minori ospitati nel centro. Tenuto conto del lungo periodo di trattenimento e il coinvolgimento di minori (ad es., Corte Edu, 24.05.2018, *N.T.P. e altri c. Francia*, in questa *Rivista*, XX, n. 3, 2018) e notando come i riscontri del CPT, così come le accuse dei ricorrenti rispetto a entrambi i centri di Kumkapı e di Gaziantep, non fossero stati confutati dallo Stato convenuto, per la Corte Edu vi è stata una violazione dell'art. 3 Cedu. A ciò si aggiunge una violazione dell'art. 13 Cedu, relativo al diritto a un ricorso effettivo, letto in combinato con l'art. 3 Cedu, poiché la sig.ra G.B. e i suoi figli non avevano avuto a disposizione alcun rimedio efficace attraverso cui lamentare le condizioni di detenzione. Infatti, per quanto il ricorso dinanzi la Corte costituzionale potesse teoricamente garantire loro un tale rimedio, nel caso dei ricorrenti la Corte costituzionale turca non aveva agito con la diligenza dovuta in una situazione riguardante minori e, *a posteriori*, aveva unicamente riconosciuto loro una compensazione per il trattenimento subito in modo illegittimo. In merito alle lamentate violazioni dell'art. 5 Cedu, la Corte Edu ha osservato come esista oramai un ampio *consensus* internazionale sul divieto di trattenimento di minori, il quale può essere previsto unicamente come misura eccezionale in assenza di qualsiasi altra soluzione alternativa. Alla luce di tale evoluzione, il fatto che i ricorrenti di minore età siano stati privati della loro libertà nel centro di Kumkapı in assenza di un ordine di trattenimento specificamente rivolto nei loro confronti ha dato luogo a una violazione dell'art. 5, par. 1, Cedu. A ciò si aggiunge una violazione della stessa disposizione nei confronti di tutti i ricorrenti per il periodo trascorso tra la decisione sulla illegittimità della loro detenzione e il loro effettivo rilascio, pari a cinque giorni. Infine, se è vero che i ricorrenti erano riusciti a ottenere il loro rilascio dinanzi a un giudice, vi è stata comunque una violazione dell'art. 5, par. 4, Cedu, non solo perchè i minori non avevano potuto ricorrere tempestivamente contro il loro trattenimento in assenza di un ordine di detenzione a loro specificamente destinato ma anche perchè, nell'ambito di quasi tutti i ricorsi interni, i giudici non avevano condotto un esame particolareggiato della situazione di tutti i ricorrenti nè avevano agito con la diligenza e rapidità richiesta in un caso siffatto.

Il caso *Kaak e altri c. Grecia* (Corte Edu, sentenza del 3 ottobre 2019) riguarda 49 persone di origine siriana, afghana e palestinese di varie età che, giunti in Grecia via mare, venivano fermati e trattenuti nel campo per migranti di Vial o in quello di Souda, in vista del loro allontanamento in Turchia. Tutti i ricorrenti lamentavano una violazione dell'art. 3 Cedu per le precarie condizioni di vita riservate loro in queste strutture, oltre a una violazione del loro diritto alla libertà e sicurezza personale, protetto dall'art. 5 Cedu. Dopo aver ricordato come l'arrivo di un numero elevato di migranti non esenta gli Stati parte dalle responsabilità derivanti dalla loro appartenenza alla Cedu (Corte Edu, Grande Camera, 15.12.2016, *Khlaifia e altri c. Italia*, in questa *Rivista*, XIX, n. 1, 2017), la Corte Edu ritiene che il trattamento riservato ai ricorrenti nei campi menzionati non ammonta a un trattamento inumano o degradante in linea con i riscontri ricavabili dalla sua giurisprudenza precedente (Corte Edu,

25.01.2018, *J.R. e altri c. Grecia*, in questa *Rivista*, XX, n. 2, 2018). A tal fine, la Corte ha osservato innanzitutto come i ricorrenti che, al tempo, erano minori non accompagnati erano stati ospitati in una zona separata del campo di Vial e prontamente erano state attivate le procedure previste dalla legge a loro beneficio, così come era stato assicurato il ricongiungimento familiare di coloro che avevano familiari in altri Stati europei. Rispetto agli altri ricorrenti adulti, la Corte si è invece soffermata tanto sulla relativa brevità del loro trattenimento nel campo di Vial prima che questo diventasse in un centro di accoglienza aperto, quanto sulla mancanza di elementi specifici da cui si poteva desumere gli effetti che le condizioni di vita nel campo aperto di Souda avessero avuto nei ricorrenti interessati. Pertanto, per la Corte Edu, nel caso dei ricorrenti, non vi è stata violazione dell'art. 3 Cedu. In merito poi alla situazione di coloro che erano stati trattenuti nel campo di Vial prima della sua trasformazione in un centro di accoglienza aperto, la Corte Edu non riscontra neppure la lamentata violazione dell'art. 5, para. 1, alla luce della breve durata dei rispettivi trattenimenti, da un mese a solo qualche giorno, rispetto al tempo che era necessario alle autorità interne per compiere tutte le formalità in vista del loro allontanamento. Tuttavia, la mancata comunicazione di informazioni utili, in una lingua a loro comprensibile, sulle modalità di ricorso contro tali trattenimenti ha reso di fatto ineffettivo ogni meccanismo di ricorso previsto dalla legge, dando così origine a una violazione dell'art. 5, par. 4, Cedu nei confronti dei ricorrenti interessati.

In *M.D. c. Francia* (Corte Edu, sentenza del 10 ottobre 2019), un minore non accompagnato originario della Guinea lamentava una violazione dell'art. 3 Cedu in ragione del presunto abbandono in precarie condizioni di vita ad opera delle autorità francesi. Una volta giunto in Francia, il ricorrente si dichiarava minore e, per il periodo in cui era stato ritenuto tale, era stato preso in carico dalle autorità competenti. In seguito alla valutazione della maturazione ossea, che aveva invece accertato la sua maggiore età, veniva posta fine a ogni tutela nei suoi confronti come minore non accompagnato. Tali tutele venivano successivamente ripristinate in seguito alla presentazione di un atto di nascita autenticato dalla rappresentanza diplomatica della Guinea in Francia, ponendo così fine ai dubbi sulla sua età effettiva. Nel frattempo, il ricorrente era stato costretto a trovare vari alloggi di fortuna anche se aveva potuto accedere all'aiuto previsto per le persone senza fissa dimora o ad altre soluzioni *ad hoc* per gran parte del periodo. Richiamando la sua giurisprudenza sulla particolare vulnerabilità dei minori migranti (Corte Edu, 28.02.2019, *Khan c. Francia*, in questa *Rivista*, XXI, n. 2, 2019; Ead., 24.05.2018, *N.T.P. e altri c. Francia* e 21.06.2018, *S.Z. c. Grecia*, entrambi in questa *Rivista*, XX, n. 3, 2018), la Corte Edu nota come le autorità francesi si siano attivate prontamente nei confronti del ricorrente nonostante i dubbi relativi alla sua età, garantendogli un tutore, un alloggio e un'istruzione volta ad acquisire specifiche competenze professionali. Anche nel periodo successivo, pari a circa un anno e due mesi, quando il ricorrente era stato considerato maggiorenne, alcune sistemazioni di emergenza gli erano state offerte fino

all'identificazione di una soluzione permanente, così come gli erano stati assicurati il rientro a scuola e l'accesso a cure mediche. Per questi motivi, non avendo il ricorrente prodotto elementi specifici che potessero indicare alla Corte Edu in che condizioni ha vissuto durante le quaranta notti in cui non aveva goduto di aiuto alcuno, la Corte ha ritenuto che le autorità francesi avevano tutto quanto in loro potere per rispondere alle specifiche esigenze del sig. M.D. Pertanto, nel suo caso, non vi è stata violazione dell'art. 3 Cedu.

Art. 5: Diritto alla libertà e alla sicurezza

In *Z.A. e altri c. Russia* (Corte Edu, Grande Camera, sentenza del 21 novembre 2019), la Corte Edu ha riesaminato il caso di quattro stranieri provenienti da Iraq, Palestina, Siria e Somalia trattenuti per un lungo periodo nella zona di transito dell'aeroporto di Sheremetyevo in Russia (Corte Edu, 28.03.2017, in questa *Rivista*, XIX, n. 2, 2017). La Terza sezione della Corte aveva ritenuto tale trattenimento contrario all'art. 5 Cedu e, date le precarie condizioni durante l'intero periodo, constatava anche una violazione dell'art. 3 Cedu. Dopo aver accertato come il caso ricadesse nella giurisdizione dello Stato convenuto, poichè i ricorrenti si trovavano sotto il controllo delle autorità di quel Paese e, in ogni caso, erano stati trattenuti in territorio russo seppur in una zona di transito di un aeroporto, la Grande Camera ha confermato sostanzialmente le conclusioni già raggiunte in precedenza. Pur ricordando il diritto degli Stati parte di controllare le proprie frontiere e di procedere con le dovute verifiche prima di permettere a persone nella situazione dei ricorrenti di lasciare un aeroporto, la Grande Camera ha osservato come la legislazione russa non prevedesse, all'epoca dei fatti, una durata massima di soggiorno nella zona di transito degli aeroporti nell'attesa che le procedure rilevanti, compreso l'esame di eventuali richieste di asilo, venissero completate. Inoltre, nello specifico caso dei ricorrenti, le autorità interne non avevano certamente agito in modo rapido per espletare tali procedure, lasciandoli così in un limbo giuridico per un periodo che andava da cinque mesi a molto oltre un anno. Tenuto anche conto delle condizioni di vita particolarmente precarie riservate loro e della possibilità solo teorica di lasciare l'aeroporto imbarcandosi verso altre destinazioni, per la Corte Edu i ricorrenti avevano certamente subito una privazione della loro libertà personale ai sensi dell'art. 5 Cedu. Tuttavia, tale trattenimento non risulta giustificato poichè non previsto dalla legge e aggravato dalla impossibilità dei ricorrenti di accedere a qualsiasi assistenza legale, dalle difficoltà di veder registrata la loro domanda di asilo e dalla durata eccessiva della privazione della libertà. Vi è quindi stata violazione nei loro confronti una violazione dell'art. 5 Cedu. A ciò si aggiunge la violazione dell'art. 3 Cedu, poichè il totale abbandono da parte delle autorità interne ha costretto i ricorrenti a vivere in condizioni estremamente precarie non adatte per periodi così lunghi, le quali ammontano per la Corte Edu a un trattamento degradante.

Art. 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare

In *Abdi Ibrahim c. Norvegia* (Corte Edu, sentenza del 17 dicembre 2019) una cittadina somala, giunta in Norvegia da minore non accompagnata e poco dopo riconosciuta come rifugiata, veniva presa in carico dai servizi sociali per le presunte difficoltà nella gestione delle sue responsabilità genitoriali. Valutati i bisogni specifici del figlio, veniva deciso prima il suo affidamento e, in seguito, la sua adozione per esigenze di stabilità e sicurezza. Si opponeva tuttavia la ricorrente, la quale sosteneva la necessità che il minore venisse preso in carico da una famiglia con il suo stesso background etnico-religioso e che potesse, anche a tal fine, continuare ad avere contatti con essa. Diversamente dai risultati emersi da talune valutazioni psicologiche, per le Corti interne gli incontri tra la ricorrente e il figlio avevano contribuito a destabilizzare il minore giustificando la rottura dei rapporti con la madre. Tale rottura era stata anche richiesta dai futuri genitori adottivi, di fede cattolica, intenzionati a far crescere il minore secondo i dettami della loro religione a partire dal battesimo e dal cambio del nome una volta adottato. In ogni caso, i più alti giudici interni notavano che non era stato possibile affidare il minore a una famiglia “omoculturale” a causa della scarsa disponibilità di famiglie non di origine norvegese. Chiamata a valutare la lamentata violazione del diritto al rispetto per la vita familiare della ricorrente, la Corte Edu ha ritenuto che la rottura dei rapporti con il figlio ha certamente causato un’interferenza nel godimento del suo diritto protetto dall’art. 8 Cedu. Seppur prevista dalla legge e volta a tutelare la salute e i diritti del minore, tale interferenza non risulta giustificata. Infatti, secondo la Corte Edu, ogni affidamento deve mirare, in linea di principio, al ricongiungimento con la famiglia di origine, mentre solo in circostanze particolarmente serie le autorità competenti possono ordinare una totale rottura dei rapporti tra una madre e il proprio figlio (ad es., Corte Edu, Grande Camera, 10.09.209, *Strand Lobben e altri c. Norvegia*). La valutazione di questi casi richiede, quindi, un delicato bilanciamento che includa tutti gli interessi in gioco. Nel caso della ricorrente, tuttavia, non solo il ricongiungimento familiare non era stato facilitato. Soprattutto, non erano stati considerati adeguatamente i suoi interessi volti, tra l’altro, a evitare che il minore fosse privato del suo background etnico-religioso. A tal proposito, la valutazione delle Corti interne in merito alla scelta dell’adozione, alla quale la ricorrente si era comunque opposta, anziché del prolungamento dell’affidamento, non appariva sufficientemente motivata. Pertanto, nel caso della sig.ra Abdi Ibrahim, vi è stata una violazione dell’art. 8 Cedu.

Il caso *Zakharchuk c. Russia* (Corte Edu, sentenza del 17 dicembre 2019) riguarda un cittadino polacco nato nell’ex Unione Sovietica e residente, per quasi tutta la vita, in Russia grazie a permessi di soggiorno pluriennali regolarmente rinnovati. In seguito a una condanna per violenza aggravata, le autorità russe decidevano che la sua presenza costituiva una minaccia per l’ordine pubblico nazionale. Così, dopo che ogni ricorso contro tale decisione, basato essenzialmente sulla violazione del suo diritto al rispetto per la vita familiare, veniva rigettato, il sig. Zakharchuk veniva allontanato in Polonia con contestuale divieto di reingresso per otto anni. La Corte Edu ha chiarito come il ricorrente non avesse legami familiari in Russia

rilevanti ai fini dell'art. 8 Cedu, non potendo rientrare tra questi il rapporto tra lo stesso, uomo adulto, e la madre in assenza di una particolare dipendenza (ad es., Corte Edu, 18.11.2014, *Senchishak c. Finlandia*, in questa *Rivista*, XVI, n. 3-4, 2014). Limitando quindi la valutazione del caso rispetto all'interferenza subita con l'allontanamento unicamente sotto il profilo della vita privata dell'art. 8 Cedu, la Corte Edu non ha rimesso in discussione la valutazione compiuta dalle autorità russe. Infatti, tenendo conto dei principi consolidati in materia di allontanamento di soggiornanti di lungo periodo (Corte Edu, 6.06.2013, *Uner c. Svizzera*, in questa *Rivista*, XV, n. 2, 2013, p. 89), la Corte Edu ha osservato come tale interferenza risultasse prevista dalla legge, perseguisse fini legittimi e fosse necessaria in una società democratica, secondo i parametri previsti dall'art. 8, para. 2. A quest'ultimo proposito, la Corte Edu ha sottolineato la gravità dei reati commessi e l'esistenza di legami con la Polonia di cui conosceva anche la lingua. Pertanto, nel suo caso, non vi è stata violazione dell'art. 8 Cedu.

Art. 10: Libertà di espressione

Con il caso *Szurovecz c. Ungheria* (Corte Edu, sentenza dell'8 ottobre 2019) la Corte Edu si pronuncia per la prima volta in merito alla violazione dell'art. 10 Cedu lamentata da un giornalista al quale era stato negato l'accesso a un centro di trattenimento per migranti. La richiesta presentata a tal fine alle autorità competenti era stata rigettata per motivi di tutela della privacy degli ospiti del centro. Non essendo qualificabile come una decisione di natura amministrativa, tale rigetto risultava inappellabile dinanzi qualsiasi organo interno. La Corte Edu ha ritenuto, innanzitutto, che il ricorrente aveva effettivamente subito con il diniego di accesso al centro un'interferenza nel godimento della sua libertà di espressione, essendo la raccolta di informazioni e la consultazione di fonti primarie per la preparazione di un lavoro giornalistico una parte essenziale di tale libertà. Se tale interferenza risultava prevista dalla legge ed era volta a tutelare i diritti altrui, non si poteva tuttavia ritenere necessaria in una società democratica. Infatti, il ricorrente voleva scrivere un articolo su una materia di interesse generale e, proprio per il ruolo di monitoraggio svolto dai giornalisti, in materia gli Stati parte non godono di un ampio margine di azione potendo difficilmente restringere tale libertà (ad es., Corte Edu, Grande Camera, 29.03.2016, *Bédat c. Svizzera*). A tal proposito, la Corte Edu ha notato come le autorità interne avessero rigettato la richiesta del sig. Szurovecz senza effettuare il dovuto bilanciamento con il suo interesse di poter accedere a dati primari per fini giornalistici e senza considerare le garanzie offerte dallo stesso per limitare ogni interferenza nella vita privata degli ospiti del centro. Se per la Corte Edu il tutto risultava aggravato dall'assenza di ogni possibilità di valutazione del caso da parte di un giudice interno, non risultava nemmeno chiaro come l'accesso del ricorrente potesse ledere i diritti dei migranti. Pur sottolineando come gli Stati parte non abbiano un approccio comune in materia, mancando spesso anche una normativa precisa sull'accesso ai centri di trattenimento dei migranti, così da giustificare un certo margine di apprezzamento in materia a favore degli Stati parte, la

Corte Edu ha comunque ritenuto che il divieto assoluto di accesso opposto al ricorrente non era proporzionale al fine perseguito e, come tale, non può essere considerato necessario in una società democratica. Pertanto, nel caso del sig. Szurovecz, vi è stata una violazione dell'art. 10 Cedu.

In *Zarubin e altri c. Lituania* (Corte Edu, decisione del 19 dicembre 2019), quattro cittadini russi lamentavano varie violazioni della Cedu in seguito al loro allontanamento dalla Lituania dove si erano recati per documentare, in nome di una compagnia televisiva russa, un forum sulla Russia al quale partecipavano alcuni oppositori politici di quel Paese. Non essendo accreditati al forum e ritenuti responsabili di atti di intimidazione e violenza nei confronti di tali oppositori, pur non incriminandoli per alcun reato le autorità lituane consideravano i ricorrenti un pericolo per la sicurezza nazionale e ne ordinavano l'allontanamento con un contestuale divieto di reingresso per un anno. Ogni successivo ricorso, in cui tra l'altro veniva sostenuta la contrarietà dell'allontanamento alla libertà di espressione protetta dall'art. 10 Cedu, veniva rigettato. Concentrando la valutazione del caso proprio sotto il profilo dell'art. 10 Cedu, la Corte Edu ha ritenuto che l'allontanamento dei richiedenti costituiva un'interferenza nel godimento della libertà di espressione dei ricorrenti. Essendo prevista dalla legge e volta a tutelare la sicurezza nazionale, la Corte ha verificato essenzialmente se essa possa anche ritenersi necessaria in una società democratica come richiede l'art. 10, par. 2. A tal fine, la Corte ha notato come la decisione delle autorità lituane si basasse sui comportamenti oggettivi adottati dagli stessi e su informazioni riservate dell'intelligence, le quali risultavano comunque accessibili alle Corti interne nel quadro dei ricorsi promossi dal sig. Zarubin e colleghi per poterle contestare. Come tale l'interferenza subita non risultava certamente arbitraria e, dato che ai ricorrenti non era mai stato impedito di disseminare informazioni sull'evento, anche proporzionale. A tal fine, lo stesso divieto di reingresso era stato adeguatamente bilanciato anche rispetto all'esistenza o meno di loro particolari legami familiari, sociali o economici con la Lituania. In ogni caso, la Corte ha anche ricordato come la protezione garantita dall'art. 10 Cedu ai giornalisti sia comunque condizionata alla tenuta di una condotta responsabile di cui i ricorrenti non hanno dato prova. Pertanto, considerando complessivamente giustificata l'interferenza subita dai ricorrenti, la Corte Edu ha ritenuto il ricorso manifestamente non fondato e, come tale, lo ha dichiarato inammissibile. Inammissibile è stata anche dichiarata la lamentata violazione dell'art. 4, del Protocollo 4 alla Cedu, relativo al divieto di espulsioni collettive, dato che per la Corte Edu l'allontanamento dei ricorrenti non è comparabile a situazioni in cui un gran numero di stranieri è stato rinvio in uno Stato terzo senza alcuna valutazione della loro situazione personale (Corte Edu, Grande Camera, 23.02.2012, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, in questa *Rivista*, XIV, n. 1, 2012, p. 104).

¹ La rassegna relativa agli artt. 2-3 (*non-refoulement*) è di M. Balboni; la rassegna relativa agli artt. 3 (*condizioni materiali*)-10 è di C. Danisi.